



# COMUNE DI LARINO

Piazza Duomo 44 - 86035 LARINO (CB)  
Tel. 0874/8281 – Fax 0874/825093

*Servizio Urbanistica ed Ambiente*

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
VA@pec.mite.gov.it  
[terzoli.silvia@mite.gov.it](mailto:terzoli.silvia@mite.gov.it)

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

Alla Società Colle Carbone S.r.l.  
[collecarbonesrl@pec.it](mailto:collecarbonesrl@pec.it)

Al Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Molise  
Regione Molise Dipartimento IV - Governo del  
territorio, mobilità e risorse naturali  
Servizio valutazioni ambientali  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Provincia di Campobasso  
Ufficio 3: Piano Territoriale di Coordinamento  
Provinciale, Valutazioni ambientali ed attività  
delegate, Gestione tecnica dell'Autoparco  
[provincia.campobasso@legalmail.it](mailto:provincia.campobasso@legalmail.it)

Al Ministero della Cultura  
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V – Tutela del paesaggio  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza archeologia belle arti  
e paesaggio del Molise  
[mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it)

All'Autorità di Bacino Distrettuale  
Dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

All'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno  
Biferno e Minori, Saccione e Fortore  
[autbacino@pec.regione.molise.it](mailto:autbacino@pec.regione.molise.it)

Al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile  
[DISS@pec.mite.gov.it](mailto:DISS@pec.mite.gov.it)

Al Sig. Sindaco  
SEDE

Oggetto: [ID\_8397] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n.152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “Colle Carbone” di potenza nominale di 10,13 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Larino (CB), in località Colle Carbone.

Proponente: Colle Carbone S.r.l.

Parere reso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

## OSSERVAZIONI

Con riferimento all'avviso pubblico in oggetto, analizzato il progetto dell'intervento proposto, si esprime sin da ora **PARERE NEGATIVO** alla realizzazione dell'opera in quanto la stessa non risulta compatibile con le

C\_E456 - - 1 - 2023-01-18 - 0001001

linee programmatiche del Comune di Larino e delle Linee Guida della Regione Molise emanate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22.06.2022 –“INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL’INSTALLAZIONE E ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3 DELLE LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 36 del 01.07.2022.

#### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si vuole evidenziare che il Comune di Larino non intende ostacolare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ma ritiene indispensabile, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale, contemperare tale primaria esigenza con il fondamentale obiettivo di salvaguardare le peculiarità del proprio territorio per non compromettere il suo equilibrato sviluppo, per cui intende privilegiare la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola e media dimensione sulle coperture degli organismi edilizi, sia pubblici che privati, nelle aree residuali o degradate, sui terreni con giacitura non pianeggiante e ben orientati; non intende, invece, consentire l’insediamento di impianti di grande dimensione e di grande impatto ambientale nelle aree pianeggianti ed irrigue, particolarmente idonee per le colture agrarie di qualità e biologiche, in perfetta sintonia con i criteri riportati dalle “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” approvate con D.M. 10 settembre 2010 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22.06.2022.

La contrada “Piane di Larino” e limitrofe in cui è prevista la realizzazione dell’impianto in oggetto ricade in un’area pianeggiante costituita da terreni tra i più fertili dell’intera Regione Molise, appartenente al comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese che dispone di un moderno impianto di irrigazione perfettamente funzionante e realizzato negli ultimi anni con impiego di ingentissimi investimenti pubblici, che determina la possibilità concreta per le aziende agricole di mantenere o di aumentare la competitività con altre zone non altrettanto infrastrutturate, anche di altre regioni, e di raggiungere livelli ottimali di qualità delle produzioni tipiche e biologiche. La promozione delle produzioni tipiche e biologiche è sostenuta anche dalla presenza sul territorio comunale di strutture di supporto e di cooperative e, in particolare, dalla presenza dell’unico Istituto Tecnico Agrario della Regione Molise.

Tra le più recenti iniziative intraprese per la promozione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica, figura il “Biodistretto dei laghi Frentani” istituito in data 04.10.2017 con lo scopo di promuovere ed implementare l’agricoltura biologica nel comprensorio agricolo in cui ricade il Comune di Larino, non solo come metodo di produzione ma anche come modello di sviluppo di un territorio di 14 comuni di cui Larino è capofila. Si vuole in questa sede sottolineare che l’agricoltura biologica non si basa su elevate produzioni per unità di superficie, ma su equilibri bioecologici che possono essere perseguiti solo se si dispone di una elevata quantità di terreni agricoli di elevato pregio agronomico quali sono quelli ricadenti nelle piane di Larino. Nell’area interessata esistono anche numerose aziende agricole che hanno ottenuto il marchio D.O.C., D.O.P. e I.G.P.

Tali esigenze sono state ben considerate dalla Regione Molise con la Deliberazione n. 187 del 22.06.2022 che, per la individuazione delle aree non idonee ai sensi delle Linee Guida Nazionali, ha individuato 4 macro aree tematiche:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

L’area interessata dall’impianto in oggetto, come si è detto, è compresa in un comprensorio agricolo dotato di impianto irriguo diffuso realizzato con ingenti finanziamenti statali e contiene anche aree sottoposte a tutela quale, in particolare, il “Tratturo Sant’Andrea – Biferno”.

Per le finalità suesposte Il Comune di Larino, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2010, ha approvato il “Regolamento Comunale per installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, che si allega in copia al presente documento.

Il Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riportando nelle premesse che "...il Comune di Larino non intende ostacolare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ma ritiene indispensabile contemperare tale primaria esigenza con il fondamentale obiettivo di salvaguardare le peculiarità del proprio territorio per non compromettere il suo equilibrato sviluppo...", che "...è necessario regolamentare l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che possono essere realizzati in aree classificate agricole ...ai sensi del D.Lgs n.387/2003...", disciplina con alcune norme le modalità di insediamento di tali impianti, prevedendo alcune limitazioni alla installazione degli impianti fotovoltaici non integrati di grandi dimensioni per i quali è prevista l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, contenute nell'art. 1 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 1 del citato Regolamento, dal punto di vista strettamente regolamentare, l'impianto che si propone non può essere autorizzato in quanto lo stesso ricade in area agricola del comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica di Larino con pendenze inferiori al 10 %;

Al fine della determinazione degli impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario, sulla flora e sulla fauna, sulla salute e sulla pubblica incolumità, su suolo e sottosuolo, si segnala anche che nell'area di installazione sono stati proposti già altri 2 impianti agrivoltaici e n. 1 impianto fotovoltaico:

- Impianto agrivoltaico "Larino 1" di 70MWp, con Parere CTVIA emesso, in attesa parere MIBACT (Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM: 7376);
- Parco fotovoltaico Larino-Ururi di 50MWp, progetto presentato dalla società Solar Energy Due srl in procedura di assoggettabilità a VIA presso la Regione Molise;
- Impianto agrivoltaico "Laurino 6" di 11,98MWp, in Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC (Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM: 8022).

#### TUTELA DELLE AREE AGRICOLE IRRIGUE

I terreni irrigui su cui dovrebbe essere realizzato l'impianto ospitano numerose aziende vitivinicole e olivicole che producono vini ed oli Evo DOC e DOP esportati in tutto il mondo quali: "Molise" DOP o "del Molise" DOP (D.M.18.05.98 e s.m.i.); "Biferno" DOP (D.P.R. 26.04.1983 e s.m.i.); "Tintilia del Molise" DOP (DM 01.06.2011 e s.m.i.); "Molise DOP – Olio EVO" (Registrato in data 16/07/2003 e s.m.i.).

#### CONSIDERAZIONI CON RIFERIMENTO AL PNIEC E AL PNRR

La società proponente, dichiara che l'impianto ricade "*...tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II".* Dichiara anche che "*...l'impianto Agrivoltaico in oggetto ha una potenza complessiva superiore ai 10 MW e pertanto rientra nella tipologia indicata nell'Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 al punto 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore ai 10 MW" (10,133 MW). Trattandosi di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare da fonte solare, rientra nelle opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC così come definito dall'allegato I- Bis al punto 1.1.2. Il progetto inoltre rientra tra gli interventi ricompresi e finanziati in tutto o in parte dal PNRR in quanto rientra tra i progetti descritti all'Allegato II del D.Lgs 152/2006."*

A tal riguardo si precisa che, per quanto previsto dal PNIEC e dal Reg. UE 2018/1999 del 11/12/2018, il Molise ha già superato l'obiettivo del 30% di FER posto al 2030, in quanto, come da fonte GSE, la Regione Molise, nel 2020, si attestava al 39,6%. Inoltre, il dato è, addirittura, superiore all'obiettivo fissato dal Decreto 15 marzo 2012 per lo stesso 2020 e posto pari al 35%.

La dichiarazione che il progetto "*rientra tra gli interventi ricompresi e finanziati in tutto o in parte dal PNRR in quanto rientra tra i progetti descritti all'Allegato II del D.Lgs 152/2006*", può essere ritenuta veritiera nella parte riguardante la tipologia di progetto, ma è fuorviante per quanto riguarda la qualificazione di intervento ricompreso e finanziato in tutto o in parte dal PNRR.

Ad oggi, in attesa del Decreto Ministeriale per la "MISSIONE 2 (M2) Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile - MISURA 1 -

Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile - Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico [M2C2M1I1]” prevista dal PNRR, l’unico documento consultabile che descrive le caratteristiche minime ed i requisiti che dovrebbe possedere un impianto fotovoltaico per essere definito agrivoltaico, sia per gli impianti più avanzati che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per le altre tipologie di impianti, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola, sono le “**LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI**”, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica, formato da CREA, ENEA, GSE ed RSE.

Con riferimento alle suddette **Linee Guida** si sottolinea quanto segue:

- **L’olivo, in quanto pianta ad alta esigenza di luce, non è una coltura adatta a coesistere con l’impianto progettato;**

A pag.19 delle Linee Guida - *Caratteristiche generali dei sistemi agrivoltaici*, è riportato quanto segue: “*Con riguardo alla compresenza dell’attività agricola con gli impianti fotovoltaici, alcuni studi, condotti in Germania, hanno riportato una prima valutazione del comportamento di differenti colture sottoposte alla riduzione della radiazione luminosa, distinguendole in “colture non adatte”, le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad es. frumento, farro, mais, alberi da frutto, girasole, ecc..*”. Di contro, la documentazione scientifica citata nello “Studio agronomico”, riguarda esclusivamente specie “adatte” e coltivate in climi caldo-aridi, non corrispondenti con il clima della zona di impianto e inoltre la coltura dell’olivo con sistema di allevamento superintensivo, prevista in progetto, non è ricompresa.

- **Il progetto non risponde a tutti i requisiti previsti dalle Linee Guida ma solo ai requisiti A, B, C e D.2, non è previsto alcun sistema di monitoraggio e quindi non è finanziabile, neanche in parte, dal PNRR, in quanto il possesso di tutti i requisiti di seguito elencati è pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR:**

A pag. 19 delle Linee Guida - *Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici*, è riportato: *Nella presente sezione sono trattati con maggior dettaglio gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.*

*Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:*

**REQUISITO A:** *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

**REQUISITO B:** *Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;*

**REQUISITO C:** *L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;*

**REQUISITO D:** *Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*

**REQUISITO E:** *Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”.

Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, per classificare l’impianto come meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.

Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell’ambito dell’attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità (cfr. Capitolo 4).

- **Il soggetto che realizza il progetto non è considerato tra i possibili beneficiari del PNRR in quanto non è riconducibile a nessuno dei soggetti previsti.**

A pag. 29 delle Linee Guida - *Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto*, è riportato: “...Una delle opzioni da prendere in considerazione è quella di individuare un perimetro di soggetti che meglio si adattano a realizzare la produzione combinata di energia e prodotti agricoli. In tal senso possono essere considerati come possibili beneficiari, uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

**Soggetto A:** *Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà IO. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).*

- **Soggetto B:** *Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.*

- **Nello “Studio agronomico” numerose pagine vengono dedicate all'Agricoltura 4.0, ma, dall'analisi del computo metrico (elaborato G15401A01-PD-CM-01) di realizzazione del progetto, non è rilevata nessuna voce di spesa per dotare l'azienda di queste tecnologie di gestione.**

A pag. 29 delle Linee Guida - *Applicazioni di agricoltura digitale e di precisione*, è descritta l'importanza di dette tecnologie per una gestione che porti vantaggi sul piano produttivo e ambientale.

- **Il progetto non analizza, in nessun elaborato, l'aspetto dell'autoconsumo.**

A pag. 30 delle Linee Guida – *Autoconsumo*, è riportato “Dall'analisi riportata al paragrafo 2.5, si ritiene che al fine di perseguire gli scopi previsti dal PNRR possano essere premiati i casi in cui l'impianto agrivoltaico copra almeno una percentuale minima dei consumi elettrici aziendali su base annua, verificata a progetto in base alle caratteristiche dei consumi dell'azienda agricola interessata. Da valutare, come premiabili, anche i casi in cui la predetta percentuale sia aumentata grazie al ricorso a sistemi di accumulo”.

- **La scelta di un sistema colturale superintensivo non permette il “miglioramento delle qualità ecosistemiche dei siti”,** in particolare legati alla riduzione o eliminazione dell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti (pag. 31). I sistemi superintensivi, proprio per le loro caratteristiche intrinseche legate al maggior numero di piante per unità di superficie, portano ad un maggior utilizzo di fitosanitari e fertilizzanti. La mancanza di un sistema di monitoraggio e la presenza di applicazioni di agricoltura digitale e di precisione, solo sulla carta, portano ad una gestione ancora più empirica del sistema agricolo previsto. A conferma del ridotto riguardo in termini di miglioramento delle qualità ecosistemiche, l'intera coltura viene condotta in regime “convenzionale” e non biologico

**In conclusione, si può certamente affermare, che il progetto, così come concepito, non possiede i requisiti previsti e regolamentati dal PNRR.**

#### CONSIDERAZIONI CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DELLA REGIONE MOLISE

**Il progetto è da considerare non necessario e non prioritario in quanto, non rispondendo ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni del PNRR, rientra nelle limitazioni previste dall'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22 “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.**

La Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8 “ Legge di Stabilità regionale anno 2022”, all'art. 7 “Modifiche di leggi regionali”, comma 16, riporta che, alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione

Molise), art. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente comma “4. Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M2C “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” (M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrivoltaici”. Il comma 2 dell’art. 3 recita “È consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull’intero territorio regionale, di 500 Mw.

Il progetto è da considerare non realizzabile in quanto, non rispondendo ai requisiti minimi previsti dalle disposizioni del PNRR, ricade in “area non idonea” individuata dalla Regione Molise con Delibera di Giunta n. 187/2022. Al punto 3.3 vengono individuate, quali aree agricole “non idonee”, i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico. I terreni su cui deve essere realizzato l’impianto, così come dichiarato nello “Studio agronomico” sono irrigui e sono serviti dalle condotte gestite e realizzate, con fondi pubblici, dal Consorzio di Bonifica Integrale Larinese.

### CONCLUSIONI

A giudizio dello scrivente Servizio, alla luce di quanto suesposto, il progetto proposto non può essere autorizzato in quanto non compatibile con il “Regolamento Comunale per installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” e in quanto l’impianto ricade in area individuata come non idonea per la installazione di impianti fotovoltaici ed impianti agrovoltaici che non rispondono ai requisiti minimi previsti dal PNRR, così come individuate dalla Regione Molise con Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22.06.2022, ricadendo lo stesso impianto nella seguente area del territorio comunale di Larino:

- Area 3.3 D.G.R.M. 187/2022 – TERRENI AGRICOLI IRRIGATI CON IMPIANTI IRRIGUI REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO – “Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico” – “Sono consentiti impianti agrivoltaici così come regolamentati dal PNRR”

Si ribadisce, pertanto, che il Comune di Larino, nel formulare le suesposte osservazioni, esprime sin da ora il proprio **PARERE NEGATIVO** per l’intervento in oggetto.

Larino, 17 gennaio 2023

Il Responsabile del Servizio  
Urbanistica ed Ambiente  
Ing. Giovanni Lapenna



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Lapenna", written over the official stamp.



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

**Modello B** (Atto d'iniziativa delle Strutture dirigenziali che non ha oneri finanziari)

**Seduta del 22-06-2022**

**DELIBERAZIONE N. 187**

**OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3. DELLE "LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010"**

### LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventidue del mese di giugno dell'anno duemilaventidue nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 223 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE - DINA VERRECCHIA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta all'ASSESSORE PALLANTE QUINTINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare, per le motivazioni in esso indicate, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;
3. di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Molise ai sensi della normativa nazionale, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.
4. di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nonché agli obblighi di pubblicazione su sito web, sul BURM e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
5. di non assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01/08/2014.

#### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**OGGETTO: Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010.**

#### **PREMESSO**

-che con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; le stesse sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010, con ciò ponendo la Regione nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori molisani di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, tra le quali non vanno sottaciute ma evidenziate in particolare quelle estetiche, naturalistiche ed agricole.

-che le suddette Linee guida stabiliscono infatti le condizioni per assicurare il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e determinano, tra l'altro, i criteri e le condizioni sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all'installazione per ciascuna fonte di specifiche tipologie di impianto, anche articolate per soglie di potenza e per taglie di impianto.

- Ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, secondo quanto disposto al paragrafo 17 e con atti di tipo programmatico o pianificatorio con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (c.d. *burden sharing*).

-In attuazione del paragrafo 17.1 delle citate Linee guida, al fine di individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Servizio Politiche Energetiche ha, pertanto, avviato la prevista "...istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...".

In tale contesto, nell'ambito dei tematismi elencati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, si è tenuto conto nell'istruttoria delle peculiarità del territorio molisano, cercando così di conciliare le politiche di tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali con quelle afferenti ad un'efficace implementazione di strategie e azioni tese a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, tra cui lo sviluppo e la valorizzazione delle energie rinnovabili in Molise.

-I criteri tesi all'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili si sono focalizzati prevalentemente su tematismi afferenti al consumo di suolo, nonché all'impatto visivo su territori di pregio e a quello sulla qualità dell'aria e dall'acqua, come peraltro previsto dal citato punto 17 delle Linee guida nazionali.



-in applicazione di tali criteri, la metodologia utilizzata, con riferimento all'allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato alla individuazione di 4 macro aree tematiche:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" sulla base delle Proposte per le linee guida riportate nel PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), sulla base di quelle già identificate dalla Legge Regionale 22/2009 e, infine, sono state individuate aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010. Le aree non idonee così come definite sono state distinte per tipologia di fonte rinnovabile. -Sono state, poi, indicate come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

- in tempi brevi, in sinergia con i Servizi competenti per le varie tematiche, sarà predisposta la mappatura delle aree e la relativa banca dati su apposito WEB GIS, implementato su sito regionale.

-Il lavoro svolto è ispirato alla necessità di fornire uno strumento che consenta di accompagnare e promuovere lo sviluppo d'impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in considerazione degli ambiziosi obiettivi al 2030 a livello nazionale ed europeo, ai quali il PEAR dovrà essere adeguato. Nel quadro di tale strategia generale nazionale di incremento della produzione da fonte rinnovabile, oltre al riassetto delle sistema delle aree non idonee alle nuove installazioni, un elemento fondamentale è rappresentato dalla possibilità di revamping e repowering in coerenza con il PNIEC che prevede espressamente che per il raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario non solo stimolare nuova produzione, ma anche preservare quella esistente e anzi, laddove possibile, incrementarla promuovendo il revamping e repowering di impianti. In particolare, l'opportunità di favorire investimenti di revamping e repowering esistente con macchine più evolute ed efficienti, consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo". L'adeguamento del PEAR dovrà essere anche previsto alla luce delle nuove normative nazionali e in particolare in merito alle "aree idonee" così come definite dal D.Lgs 199/2021, agli impianti destinati a autoconsumo e a comunità energetiche (di cui al D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 e al PNRR), nonché agli impianti agrovoltai così' come previsti da PNRR.

-vista la modifica apportata al comma 4 della L.R. n. 22/2009 dalla Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8, "Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"(M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'istallazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltai"

- alla luce di quanto premesso, l'istruttoria contiene anche una proposta per aree preferenziali nelle quali realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto. Tali aree sono di seguito indicate:

- siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di **modifica non sostanziale** ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28).
- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- In aree industriali;
- aree idonee così come definite dal D.Lgs 199/2021 e integrate dalla Legge 34/2022;

-il presente atto, pertanto, rappresenta un corpus coordinato di norme in tema di aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Molise e costituisce una proposta per il successivo adeguamento delle proposte formulate nel PEAR approvato con DCR n. 133/ 2017 al fine del raggiungimento degli obiettivi al 2030.

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

**VISTE** le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con il decreto 10 settembre 2010;

**VISTO** il D.Lgs 199/2021

**VISTA** la Legge 34/2022

**CONSIDERATI** tra i principali provvedimenti normativi e amministrativi che presiedono alla salvaguardia  
DGR N. 187 DEL 22-06-2022

del territorio:

- la direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; -
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico);
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise);
- la legge regionale 16 dicembre 2014, n.23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili);
- la D.G.R. 621 del 14 agosto 2011 (Linee Guida per lo svolgimento del procedimento Unico di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise);
- Piano Energetico Regionale Ambientale ( D.C.R. n. 133 del 11 luglio 2017)
- Piano Tutela della Acque (D.C.R. n. 25 del 6 febbraio 2018)
- Piano Tutela Aria (D.C.R. n. 6 del 15 gennaio 2019)

### **TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

1. Di prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio e di approvare, per le motivazioni in esso indicate, il documento recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010", costituente allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che il presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione;
3. Di precisare che quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, che sarà assegnata alla Regione Molise ai sensi della normativa nazionale, nell'ambito del provvedimento di pianificazione e programmazione con cui saranno definite le misure e gli interventi necessari allo scopo.
4. Di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 nonché agli obblighi di pubblicazione su sito web, sul BURM e nell'Albo Pretorio on line della Regione Molise;
5. Di non assoggettare l'atto scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 dell'01/08/2014.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
MARIA EUGENIA MOBBILI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE  
ENERGETICHE  
Il Direttore  
DINA VERRECCHIA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO**  
**MARIANTONELLA DI IELSI**

**IL PRESIDENTE**  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010”**

1. AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra (pag. 2)
2. AREE NON IDONEE - impianti eolici (pag. 13)
3. AREE NON IDONEE - impianti idroelettrici (pag. 24)
4. AREE NON IDONEE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE (pag. 31)

## AREE NON IDONEE - impianti fotovoltaici a terra

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

### PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise

- Totale integrazione impianto fotovoltaico in un elemento architettonico;
- uso delle coperture di stabilimenti industriali o di aziende agricole;
- totale mitigazione dell'impianto fotovoltaico rispetto alla vista da punti di interesse paesaggistico o storico culturale;
- esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse(cave, discariche, ecc....).

### L. R. 22/2009

#### ART. 2

1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e pre-parchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

### L.R. 24 maggio 2022, n.8

#### Art. 7 Modifiche alle leggi regionali comma 16

#### Comma 16

Alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente comma "4. Al fine della sostenibilità sociale ed economica degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione M2C "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"(M2C2M1) sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione, gli impianti destinati ad autoconsumo e a comunità energetiche rinnovabili, gli impianti flottanti, gli impianti realizzati a terra in aree abbandonate o dismesse, nelle aree industriali, nelle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli impianti agrovoltaiici"

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

### Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

#### 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
1.1. Beni culturali			
artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004  Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che	Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:	Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)

<p>presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>		<p>tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	
<p>1.2. Beni paesaggistici</p>			
<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.                  Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</p>	<p>Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".</p>
	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p>	<p>Gli elementi (areali, lineari, puntuali)di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</p>	

Vette e crinali montani e pedemontani	Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.	La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani	Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
1.3. Tratturi			
	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove prevista dai PTPAAV.	I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile
1.4. I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	Sono inidonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	<i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; l'inserimento di impianti fotovoltaici a terra rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuati.</i>	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile



## 2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilita'	Reperibilità dei dati
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).	Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
I.B.A. e ZPS	Sono inidonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009. Individuate attualmente come ZSC e ZPS	L.R. 22/2009	

## 3. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilita'	Reperibilità dei dati

<p>3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..</p>	<p>Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.</p>	<p>In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.</p>	<p>Regione Molise</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise</li> <li>- Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile</li> </ul>
<p>Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.</p>	<p>Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.</p>	<p>Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è possibile l'installazione di impianti fotovoltaici. Per queste aree, la progettazione di impianti fotovoltaici dovrà essere sempre corredata da una relazione</p>	

		<p>agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.</p>	
<p>3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p> <p>Sono consentiti impianti agrovoltaici così come regolamentati dal PNRR</p>	<p>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti</p>	<p>Regione Molise                      -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise-                      -Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al</p>

		della II Dipartimento della Regione Molise	reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
3.4. Aree di prima e seconda classe di capacità d'uso dei suoli	<p>Sono inidonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola e naturale ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo.</p> <p>Possono essere considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici fino al limite massimo di 1 MW nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende realizzare l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda; per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola);</li> <li>- l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo;</li> <li>- l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso del suolo;</li> <li>- la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione di specie erbacee e/o legnose, pascolo).</li> </ul>	<p>Il proponente, qualora ritenga di effettuare un approfondimento a scala aziendale in relazione all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli e di proporre una riclassificazione delle aree di interesse, può presentare istanza alla Direzione II corredata da una relazione pedologica.</p>	<p><u>Reperibilità dei dati</u>                  Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>

#### 4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe...

#### Reperibilità dei dati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

#### **Zone all'interno di coni visuali**

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici

*Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti. Comprendono coni visuali da tutelare o fulcri visivi (riferimenti visivi emergenti) da valorizzare*

#### Reperibilità dei dati

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni (tavola degli elementi percettivi)

#### **Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011)**

20 mt distanza dalle autostrade
10 mt dalle strade provinciali e comunali
1500 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale (tale fascia è dimezzata per gli impianti con potenza non superiore a 200 Mw)
Vincoli e fasce di rispetto previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42,

## Aree di attenzione

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

-della documentazione da produrre a cura del proponente;

- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

### *Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti I di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

## Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti fotovoltaici

La localizzazione dell'impianto fotovoltaico in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive artigianali e industriali e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione;

- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- aree idonee così come definite dal DLgs 199/2021

Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei coni visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;

- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto fotovoltaico sia percepibile distintamente e con contorni netti.

Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

## AREE NON IDONEE -impianti eolici

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

### PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti eolici in Molise

-Mantenersi in linea con le indicazioni contenute nelle linee guida nazionali di cui al DM 10 settembre 2010  
 -Identificare quali aree e siti non idonei le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio ricadenti all'interno di quelle formalmente già tutelate dalle norme vigenti a con specifici provvedimenti di tutela , e che risultino altresì cartografati in modo puntuale e la cui individuazione sia accessibile non solo a enti pubblici , ma anche a investitori e sviluppatori ; questo per evitare ogni discrezionalità, ogni interpretazione soggettiva o incoerenza;  
 -assicurare una opportuna distanza dei siti dai centri abitati al fine di evitare impatti visivi, acustici, interferenze elettromagnetiche sulla fauna soprattutto per quanto riguarda i flussi migratori della fauna;  
 -considerare la vicinanza delle linee elettriche di trasmissione già esistenti come elemento preferenziale;  
 -privilegiare-qualora fossero confermate le valutazioni già espresse in sede di autorizzazione- la sostituzione degli impianti obsoleti, la loro rimodulazione in diminuzione della potenza installata, l'ampliamento di quelli già esistenti.  
 Opportuno introdurre facilitazioni per imprenditori agricoli che installano minieolici nelle proprie aziende.

### L. R. 22/2009

#### ART. 2

1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

#### ART. 3 comma 6

Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali

### L. R. 23/2014 ART. 1 comma 3

Al fine di tutelare la biodiversità, con particolare riferimento alle specie di avifauna e di mammiferi tutelate a livello comunitario e soggette a mortalità aggiuntiva derivante dagli impatti con aerogeneratori, nonché al fine di tutelare i tratti identitari del territorio molisano e delle produzioni agricole di pregio, è precipuamente



richiesta, tra l'altro, in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei tempi di chiusura del procedimento, la verifica della compatibilità tra l'installazione di aerogeneratori o gruppi di aerogeneratori aventi potenza singola o complessiva superiore a 300 Kw e le specificità proprie dell'area di insediamento in particolare se compresa nelle seguenti:

- a) (abrogato con LR 4/2016 art.26)
- b) buffer di area di 2 Km attorno al perimetro dei SIC;
- c) buffer di area di 4 Km attorno al perimetro delle ZPS;
- d) aree tratturali, comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo;
- e) siti o zone di interesse archeologico, sottoposti a vincolo ovvero perimetrate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché aree o siti riconosciuti di importante interesse storico-artistico ovvero architettonico ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 42/2004;
- f) paesaggi agrari storicizzati o caratterizzati da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni relative a vigneti ovvero uliveti certificate IGP, DOP, STG, DOC, DOCG);
- g) aree naturali protette ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, nonché zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 recanti particolari caratteristiche per le quali va verificata la compatibilità con la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dalle competenti Autorità di Bacino

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

#### Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI EOLICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti eolici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

#### 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilita'	Reperibilità dei dati
1.5. Beni culturali	<p>Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004, nonché le relative fasce di rispetto come di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Km dal perimetro dei complessi monumentali (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt); (DGR 621/2011)</li> <li>• 1 Km dal perimetro dei parchi archeologici (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt); (DGR 621/2011)</li> <li>• 500 mt dal perimetro delle aree archeologiche, come definiti dal comma 2 dell'art. 101 del D.Lgs n. 42/2004 (tale fascia è dimezzata a condizione che l'altezza al mozzo non superi i 30 mt); (DGR 621/2011)</li> </ul>	<p><i>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i></p>	<p>Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>PEAR (approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)</p>
1.6. Beni paesaggistici			

<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p><i>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.</i></p> <p><i>Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltrechè interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali</i></p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni PEAR (approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".</p>
	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").</p>	<p><i>Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità</i></p>	
<p>Vette e crinali montani e pedemontani</p>	<p>Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.</p>	<p><i>La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di</i></p>	<p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>

		<i>naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani</i>	
1.7. Tratturi			
	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 1 Km.	<i>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</i>	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile
1.8. I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	Sono inidonei I territori coperti da foreste e boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento - d.lgs. 42/04 art.142 comma 1 let. g)	<i>Le categorie di beni individuate rappresentano elementi del territorio di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica; l'inserimento di impianti eolici rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuati. Possono tuttavia essere definite alcune localizzazioni idonee ad ospitare impianti di piccola taglia, da collocarsi nelle aree in cui sia stata già riscontrata la presenza della risorsa eolica.</i>	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile

## 2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	<p>Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi e riserve nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).</p> <p>E' possibile la sola realizzazione di microeolico con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, così previsto dalla L.R. dall'art.3 comma 6 della L. R. 22/2009.</p>	<p><i>Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.</i></p>	<p>Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>
I.B.A. e ZPS	<p>La legge regionale 22/09 dichiara non idonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S. Individuate attualmente come ZSC e ZPS</p> <p>E' possibile la sola realizzazione di microeolico con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali, così previsto dalla L.R. dall'art.3 comma 6 della L. R. 22/2009.</p>	<p>La legge regionale 22/09</p>	

#### 4. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilita'	<u>Reperibilità dei dati</u>
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.	<i>In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti eolici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.</i>	Regione Molise  -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise  - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P, con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni. Questo poiché la non coltivazione non deve coincidere con una "vocazionalità perpetua" ed un "possibile ripristino di coltivazioni di pregio che però da tempo non accade" bensì con un "abbandono" delle terre e ciò a discapito anche di una possibile produzione energetica sostenibile quanto mai ora necessaria.	<i>Le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (individuate nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto) e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) individuati nell'elenco approvato dalla Regione Molise con sono in alcuni casi caratterizzate da una notevole estensione areale e di conseguenza non è possibile escludere la presenza al loro interno di terreni agricoli in cui è</i>	

		<p>possibile l'installazione di impianti eolici. Per queste aree, la progettazione di impianti eolici dovrà essere sempre corredata da una relazione agronomica dalla quale si evinca se i terreni su cui si intende realizzare l'impianto eolico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e se sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Nel caso in cui i disciplinari di produzione dei prodotti trasformati (es. carni, formaggi) vincolino all'utilizzo di materie prime (es. foraggi) coltivate nell'area geografica di riferimento, la verifica deve essere fatta in relazione a tali materie prime. Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici a destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto eolico rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali questi sono da considerarsi inidonei.</p>	
<p>3.3. Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p><i>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con</i></p>	<p>Regione Molise                  -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna</p>

	<p>Sono consentiti impianti per minieolico con potenza massima pari a 60 kW , con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:</p> <p>a) proposti su aree agricole;</p> <p>b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;</p> <p>c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.</p> <p>Gli impianti con potenza superiore ai 60 kW devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ect...</p>	<p><i>finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi di Bonifica e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise</i></p>	<p>e delle foreste, Regione Molise- -Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile                  -Consorzi di Bonifica</p>
--	---	---	---

#### 4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti eolici le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flow attivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe...



Reperibilità dei dati

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

**Zone all'interno di coni visuali**

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti eolici

*Si tratta di aree le cui relazioni visive identificano un paesaggio e rendono riconoscibili i suoi elementi caratterizzanti. Comprendono coni visuali da tutelare o fulcri visivi (riferimenti visivi emergenti) da valorizzare*

Reperibilità dei dati

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

**Devono inoltre essere rispettate le seguenti fasce di rispetto (DGR621/2011)**

300 mt + 6 volte altezza massima aerogeneratore distanza dai centri abitati come individuati dallo struemnto urbanistico comunale vigente
400 mt. Distanza da fabbricati adibiti a civile abitazione al momento della presentazione della richiesta
200 mt da autostrade
150 mt da strade provinciali
20 mt da strade comunali
3000 mt lineari dalla costa verso l'interno del territorio regionale
200 mt dalle sponde dei fiumi e torrenti, nonchè dalla linea di battigia di laghi e dighe artificiali e dal limite

**Aree di attenzione**

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

***Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica***

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti l di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità

competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

#### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  
Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni  
PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

#### **Localizzazioni favorevoli e sfavorevoli agli impianti eolici**

La localizzazione dell'impianto eolici in adiacenza alle seguenti tipologie di aree compromesse, costituisce elemento favorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico necessarie ai fini del corretto inserimento dell'impianto proposto:

- aree produttive artigianali e industriali e per servizi così come individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree di pertinenza di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque e stabilimenti di allevamenti zootecnici intensivi e di trasformazione di prodotti agricoli;
- aree compromesse dal punto di vista territoriale e paesaggistico, adiacenti alle reti infrastrutturali ferroviarie e stradali e alle reti elettriche di alta tensione;
- siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale);
- aree interessate da cave, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente;
- aree idonee così come definite dal DLgs 199/2021

Costituisce invece elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione in:

- aree ubicate su versanti collinari/montani ricompresi nei con visuali che danno su insediamenti di valore storico culturale, centri, borghi storici e relative piazze;
- aree ubicate intorno a infrastrutture ferroviarie e stradali la cui immagine panoramica sia storicizzata e identifichi i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica e da cui l'impianto eolico sia percepibile distintamente e con contorni netti.

Costituisce inoltre elemento sfavorevole alla conclusione con esito positivo delle valutazioni di carattere paesaggistico, la localizzazione dei siti di impianto adiacenti a situazioni particolari riferibili a emergenze paesaggistiche di pregio.

## AREE NON IDONEE -impianti idroelettrici

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

### PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti idroelettrici in Molise

Promozione della microgenerazione distribuita e lo sviluppo di piccoli centri di produzione/consumo.

Favorita l'installazione di nuovi impianti e ripotenziamento e ottimizzazione degli impianti esistenti che diano garanzie di tipo tecnico, economico e di tutela dell'ambiente. In particolare le prescrizioni generali sulle centrali idroelettriche e mini idroelettriche, nel rispetto comunque della tutela e dello sviluppo del territorio regionale, della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque e Gestione delle Acque e delle disposizioni in tema di parere idraulico delle Autorità di Bacino, sono le seguenti:

-favorire la partecipazione di attività pubbliche o pubbliche-private nell'uso dell'acqua a scopi idroelettrici;

-deve essere garantito il rispetto dei valori della portata da restituire al corso d'acqua dopo la derivazione, per non compromettere l'ecosistema acquatico circostante;

per gli impianti localizzati in aree urbane dovranno essere realizzati interventi di assorbimento delle vibrazioni e dei rumori generati dalle macchine;

deve essere limitato l'impatto visivo del paesaggio;

per l'installazione di impianti all'interno di sistemi di gestione integrata delle risorse idriche dovrà essere rispettata la tutela dell'uso prioritario della risorsa idrica a scopo potabile;

### L. R. 22/2009

#### ART. 2

1. Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- a) parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;
- c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.

2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera I), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).

3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

I criteri tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonte idraulica si focalizzano prevalentemente su tematismi afferenti all'impatto sull'avifauna/chiroterofauna e sulla qualità dei corpi idrici con particolare riferimento alle aree della rete Natura 2000, come peraltro previsto dal punto 17 delle Linee guida.

### Istruttoria AREE NON IDONEE IMPIANTI IDROELETTRICI

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti idroelettrici i siti e le aree seguenti, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

#### 1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
<i>1.9. Beni culturali</i>			
artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.	Sono inidonee all'installazione per tutte le taglie di impianto le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004	<i>Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</i>	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli archeologici e architettonici".)

<b>1.10. Tratturi</b>			
	<p>Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto ove prevista dal PTPAAV</p>	<p><i>I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.</i></p>	<p>Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise          Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica          Tecnico delle Costruzioni          Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile</p>
<b>1.11. Beni Paesaggistici</b>			
<p>Aree individuate da PTPAAV(Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta)</p>	<p>Sono inidonee alla realizzazione le zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesaggistici</p>	<p>L.R. 22/2009.</p>	<p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica          Tecnico delle Costruzioni</p>

## 2 AREE PROTETTE.

<b>AREA</b>	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilità'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
<p>2.1. Aree protette nazionali e Aree protette regionali</p>	<p>Sono inidonee alla realizzazione le <b>acque designate "non captabili" nelle aree protette</b> (ai sensi dell'art. 164 comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)</p>	<p>L'articolo 164 del D.Lgs. 152/2006 (Disciplina delle acque nelle aree protette), prevede che <i>"nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate"</i>.</p>	<p>Ente Parco          Autorità di Bacino</p>

		Il criterio è da ritenersi attivo solo nei casi in cui l'Ente parco competente abbia assunto tale provvedimento in termini quantitativi (litri/sec.) o areali.	
2.2 parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali		L.R. 22/2009.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
2.3 parchi nazionali	È inidonea alle realizzazione la "zona 1 di rilevante interesse" dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione	L.R. 22/2009.	
2.4. I.B.A. e ZPS	Sono inidonee alla realizzazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.	2.2. I.B.A. e ZPS	
2.5. Rete Natura 2000	Sono inidonei i tratti di corsi d'acqua nei siti della Rete Natura 2000 identificati come "non captabili" dalle misure di conservazione o dai Piani di Gestione.	<i>Art. 18 NTA del Piano tutela Acque stabilisce quanto segue" È prioritaria, rispetto alla produzione idroelettrica, la protezione delle aree ricche di biodiversità e nelle aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione. L'indirizzo generale dell'Unione Europea verte all'integrazione delle politiche attraverso il perseguimento congiunto degli obiettivi sanciti da differenti Direttive. La Direttiva 2000/60/CE all'art. 4 comma 1 lett. c) ribadisce la necessità di perseguire le finalità di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dall'acqua presenti nei siti della Rete Natura 2000 (dir. Habitat 92/43/CEE e dir. Uccelli 79/409/CEE). Questa</i>	

		<p>connessione viene ribadita nella <i>Guidance 31 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive (WFD).</i></p> <p><i>Le Misure di Conservazione e/o i Piani di Gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000 possono individuare corsi d'acqua, o tratti di questi, di elevato interesse poiché indispensabili al mantenimento di specie e habitat di interesse comunitario. In tali ambiti il prelievo a scopo idroelettrico non risulta compatibile con le esigenze di conservazione.</i></p>	
--	--	--	--

Sono inoltre inidonei :

<b>AREA</b>	<b>Descrizione incompatibilita'</b>	<b>Reperibilità dei dati</b>
Corpi idrici superficiali in stato ecologico "elevato" riportati nel Piano di Gestione del Distretto idrografico Meridionale predisposto ai sensi D.Lgs. 152/2006.	La Direttiva 2000/60/CE (recepita dal D.Lgs. n. 152/2006) introduce all'art. 4 l'obbligo generale di non deterioramento della qualità dei corsi d'acqua con particolare riferimento del comma 7 per lo stato "elevato". La sentenza della Corte di Giustizia europea del 1.07.2015 nella causa C-461/13, ha confermato tale obbligo chiarendone l'interpretazione.	Distretto idrografico Meridionale
Tratti di corsi d'acqua già sottesi a derivazioni ad uso idroelettrico concesse.	L'uso dell'acqua per la produzione di energia idroelettrica, fatta eccezione per gli impianti a salto concentrato, produce rilevanti alterazioni del regime idrologico naturale di un corpo idrico, regime che - come unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica e illustrato dalla Guida 31 dell'Unione Europea sull'ecoflows - gioca un ruolo primario ai fini della struttura, funzionalità e resilienza degli ecosistemi acquatici nonché di conservazione delle specie native. L'alterazione del regime idrologico, attraverso le modificazioni dell'idraulica e della dinamica della corrente e unitamente all'inserimento di opere trasversali in alveo, determina impatti significativi sull'idromorfologia e sulle componenti biotiche (habitat e comunità fluviali e riparie)	Regione Molise-Servizio Programmazione Politiche Energetiche Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo

	L'eventuale inserimento di una derivazione idroelettrica all'interno di un tratto di alveo fluviale il cui regime idrologico risulta già significativamente modificato da un impianto idroelettrico accentua ulteriormente l'alterazione del regime idrologico fino a cancellarne le caratteristiche essenziali (magnitudo, frequenza, durata timing di portate alte e basse e velocità di cambiamento delle stesse). In tali ambiti si fa divieto di rilascio di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano ulteriormente gli aspetti idrologici e morfologici del corso d'acqua	
I bacini idrografici di estensione inferiore a 10 kmq, nonché le parti apicali di bacini di maggiore estensione fino al raggiungimento di detta soglia.	Le porzioni apicali di un corso d'acqua costituiscono ecosistemi fragili, di particolare valore ecologico e paesaggistico e sono quindi elementi del capitale naturale da preservare. In tali ambiti si fa divieto di rilasci di nuove concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che alterano sensibilmente il regime delle portate e/o che prevedono l'inserimento di nuove opere in alveo e manipolazioni delle sponde	Regione Molise- Servizio Difesa del Suolo
Tratti di corsi d'acqua nei quali è accertata la presenza di specie ittiche in stato di grave rischio	Ambienti nei quali è accertata la presenza di specie che risultano rare e/o endemiche e/o che destano preoccupazione per il loro stato di conservazione. In tali ambienti è necessario adottare misure atte ad assicurare la tutela di tali specie per poter migliorare lo stato di salute delle popolazioni ittiche.	Regione Molise – Direzione II
Zone identificate dal Piano di Tutela delle Acque;	Aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta (ZTA) e zone di rispetto (ZR), nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (ZP), come identificate dal Piano di Tutela delle Acque.	Regione Molise – Direzione II

#### 4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flow attivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe.



## Aree di attenzione

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

-della documentazione da produrre a cura del proponente;

- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

### *Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti I di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

### Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise

Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni

PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".

## AREE NON IDONEE - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Di seguito si riporta quanto previsto dalla normativa regionale e dal P.E.A.R.

### PEAR -Proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti di bioenergie in Molise.

L'inserimento di impianti agroenergetici si svilupperanno su due ambiti:

- Uso di biomasse di scarto nel segno della loro valorizzazione all'interno del territorio dove vengono prodotte<sup>1</sup> (da quanto si evince dal PEAR per quanto riguarda il comparto forestale le limitazioni connesse all'accessibilità riducono l'offerta di biomasse destinabili alla produzione di energia a residui di utilizzazioni delle fustaie e legna da ardere prelevabili in boschi ubicati al di sotto di 1500 mt di quota e con pendenze inferiori al 47% e sulla base di tali premesse la disponibilità di biomasse forestali è più elevata nella provincia di Isernia -Alto Molise, Mainarde e Matese)
- inserimento delle produzioni in un contesto di generazione distribuita dell'energia, cioè piccoli impianti inseriti nel territorio in modo coerente e rispettoso dell'ambiente.

I principi generali per le politiche energetiche attente alla produzione agricola sono:

- riqualificazione e riuso delle terre abbandonate per cessata convenienza, ma storicamente patrimonio agricolo; nessun terreno utile deve essere sottratto all'agricoltura; non deve essere l'agricoltura a servizio dell'energia , ma l'energia a servizio dell'agricoltura.
- la valorizzazione degli scarti della produzione come fonte di approvvigionamento conveniente economicamente ed ecologicamente in una logica di ciclo di vita; in quest'ottica la produzione di biogas, ad esempio, da processi anaerobici dei rifiuti organici deve insistere sul territorio dove quegli scarti sono prodotti;
- la filiera corta quale metodologia gestionale della produzione, della creazione dell'indotto e quale garanzia di sostenibilità delle aziende agricole che diventano nuove imprese energetiche; scarti da biomasse e scarti zootecnici devono essere utilizzati nel territorio dove vengono prodotti;

La capacità energetica deve prevedere di valorizzare correttamente le biomasse residue (sottoprodotti e non rifiuti Dlgs 152/06 e DLgs 205/2010), in funzione dell'attività di produzione primaria , che quindi individua:

- le biomasse residue di attività agricola (taglio raccolta, ma anche potatura e espanto);
- le biomasse residue da attività zootecnica(effluente di allevamento, letame);
- le biomasse residue da colture arboree(potature);
- le biomasse residue da produzione forestale(boschi);

in generale il concetto di vocazionalità energetica si lega alla opportunità che le attività di trasformazione dei prodotti agro-forestali utilizzino dei propri processi produttivi nel proprio territorio per produrre l'energia di cui quel territorio ha bisogno.

### L. R. 22/2009

#### ART. 2

1.Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

a) parchi e pre-parchi o zone contigue e riserve regionali;

<sup>1</sup> PIANO AGRI - ENERGETICO Nel documento propedeutico al Piano Agri - energetico della regione Molise (giugno 2010), a seguito di una dettagliata analisi dei dati produttivi dei comparti forestale, agricolo e agro-industriale e tenendo conto dei tre modelli di filiera (legno-energia, olio vegetale puro e biogas) ritenuti più idonei per il territorio regionale, sono individuate le aree di intervento prioritario (bacini agri - energetici). Per ciascun comparto è stata calcolata la biomassa realmente utilizzabile, in funzione del livello di dispersione, della condizione imprenditoriale, della strutturazione dei comparti e dell'evoluzione della superficie agricola nell'ultimo decennio. Per ciascuna filiera è stato tracciato un piano di azione di medio periodo che stabilisce il numero e le caratteristiche degli impianti realizzabili, il quantitativo di energia termica ed elettrica producibile, i relativi investimenti e i livelli di cofinanziamento pubblico.

- b) zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della regione;  
 c) zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani Territoriali Paesistici.
2. Le Zone di protezione ambientale (ZPS) e le aree IBA (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
3. I territori ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale

In base a quanto previsto dal DM 10 settembre 2010, l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale **che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti**, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di programmazione, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

### Istruttoria AREE INIDONEE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATI DA BIOMASSE

Sulla base della disamina condotta, si evidenziano come non idonei all'installazione i impianti a biogas e a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligneo-cellulosici e liquidi, distinguendo le seguenti tipologie di aree:

1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale;
2. Aree protette;
3. Aree agricole;
4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico.

#### 2. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

Sono di seguito richiamati i beni e gli ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
1.12. Beni culturali			
artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004 Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle	Sono inidonei all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree oggetto di tutela dei beni come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 D.lgs. 42/2004	Si presuppone la conservazione totale dell'integrità di tali beni, i quali quindi risultano incompatibili con l'installazione di qualunque	Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise

<p>regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p>		<p>tipologia degli impianti in oggetto. I beni culturali, infatti, non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad un uso non compatibile con il loro carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.</p>	<p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 “Carta dei vincoli archeologici e architettonici”.)</p>
<p><b>1.13. Beni paesaggistici</b></p>			
<p>aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004</p>	<p>Sono inidonee all'ubicazione di impianti alimentati da biomasse e biogas, per qualsiasi tipo di filiera e potenza le aree individuate ai sensi dell'articolo 136, del d.lgs. 42/2004, comma 1 lettera a) “cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali” e lettera b) “le ville, i giardini e i parchi non tutelate dalle disposizioni della Parte II del Codice che si distinguono per la loro bellezza non comune.”</p>	<p>Le zone considerate di notevole interesse pubblico presentano degli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale tali caratteri non sono riferibili solamente alle bellezze panoramiche ma all'articolazione del territorio nel suo complesso..</p>	<p>Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise</p> <p>Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni</p>
<p>Aree individuate da PTPAAV</p>	<p>Sono inidonee a tutte le taglie di impianto le aree individuate nei Piani Paesistici di area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2. Dette aree sono cartografate negli elaborati “Carta della Trasformabilità” dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta.</p>	<p>Le aree a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.</p> <p>Le aree soggette a vincolo A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile , la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che</p>	<p>PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 “Carta dei vincoli paesistici”.</p>

		non alterino dette caratteristiche, oltrechè interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali	
	Sono inidonee a tutte le taglie di impianto gli elementi (areali, lineari, puntuali) individuati di valore eccezionale dai Piani Territoriali Paesistici Ambientali (come cartografati nella "Carta della qualità del territorio e dei rischi").	Gli elementi (areali, lineari, puntuali) di valore eccezionale riportati nel PTPAAV sono stati individuati in quanto hanno carattere di unicità, o rarità o di integrità	
Vette e crinali montani e pedemontani	Sono inidonee le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore eccezionale e elevato.	La realizzazione di impianti, intesa come trasformazione e artificializzazione, potrebbe compromettere i caratteri storico-identitari e percettivi dei paesaggi montani contrastando con gli obiettivi di connessione e conservazione degli elementi di naturalità e di miglioramento della qualità ambientale e percettiva dei paesaggi montani	Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni
1.14. Tratturi			
	Sono inidonee le aree tratturali vincolate con Decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 15 giugno 1976, nonché la relativa fascia di rispetto di 50 mt, ove prevista dai PTPAAV.	I tratturi rappresentano la traccia materiale della civiltà che ne porta il nome, che, insieme al regime giuridico demaniale dei terreni interessati, testimonia una storia millenaria, legata a un'attività produttiva e ai modi con cui era organizzata, col sostegno, per finalità fiscali, dell'amministrazione regia.	Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni Regione Molise - Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile

## 2 AREE PROTETTE.

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilita'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
2.1 Aree protette nazionali e Aree protette regionali	Sono inidonee all'installazione le aree protette , sia individuate dalla normativa statale (parchi nazionali), sia dalla normativa regionale in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse.(L.R. 22/2009).	Tra le finalità sottese all'istituzione delle aree protette, l'art. 1 della legge 394/1991 prevede "la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di percorsi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici". Del pari sono inidonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra i siti di importanza comunitaria ricompresi nella Rete Natura 2000, a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati.	Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversita' e sviluppo sostenibile
I.B.A. e ZPS	Sono inidonee all'installazione le aree I.B.A. e Z.P.S., così come regolamentato dalla L.R. 22/2009.		

## 5. AREE AGRICOLE

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	<i>Descrizione incompatibilità'</i>	<u>Reperibilità dei dati</u>
3.1. Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C..	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.	In virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.. I territori vocati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. sono individuati nei decreti ministeriali di approvazione dei disciplinari relativi ad ogni singolo prodotto. La verifica che le superfici proposte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici siano effettivamente destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. è effettuata dai Servizi preposti del II Dipartimento della Regione Molise.	Regione Molise  -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise  - Servizio economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversità e sviluppo sostenibile
Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	Nel caso in cui si verifichi che i terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici destinazione d'uso agricola in cui si intende realizzare l'impianto rientrano nell'area geografica di produzione di prodotti a Denominazione di Origine e sono destinati a coltivazioni per la produzione di prodotti a Denominazione di Origine o di Prodotti Agroalimentari Tradizionali, questi sono da considerarsi inidonei.	

## 6. AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

### 4.1 Aree forestali

Nell'ambito della superficie forestale, sono identificate come non idonee all'installazione di impianti a biomassa, relativamente alle filiere dei biocombustibili ligno-cellulosici, liquidi e del biogas, le seguenti aree

#### 4.1.1. Popolamenti forestali per la raccolta dei semi (boschi da seme)

Si tratta di aree strategiche per la conservazione delle risorse genetiche forestali e più in generale per la tutela della biodiversità in situ, nelle quali è possibile raccogliere frutti, semi o parti di piante da destinare alla produzione di materiale di moltiplicazione forestale certificato per rimboschimenti, arboricoltura da legno, rinaturalizzazione e sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica

#### 4.1.2. Boschi oggetti di miglioramenti forestali realizzati con contributi pubblici

In considerazione della strategicità degli interventi volti a migliorare le funzioni dei boschi, con particolare riferimento a quelle ambientali ed economiche, i boschi interessati da miglioramenti finanziati tramite l'attuazione di regolamenti comunitari sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento così come individuato dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

### 4.2 Aree in dissesto idraulico e idrogeologico

Sono inidonee alla realizzazione degli impianti in questione le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco:

- le aree caratterizzate da pericolosità da frana elevata o molto elevata (H3 o H4) dai PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata o molto elevata nei PAI di riferimento, per le quali le Norme Tecniche di Attuazione interdicono la realizzazione di nuove opere;
- le aree comprese all'interno della fascia fluviale, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della piena di riferimento;
- le aree caratterizzate da fenomenologie di frana attive o quiescenti;
- le aree interessate da trasporto fluido e/o di massa, incanalato o meno (debris flowattivi o potenzialmente attivi, debris avalanches);
- le aree soggette a valanghe..

## 7. Sono inoltre inidonee a seguito di valutazione

AREA	Non idoneità in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti	Descrizione incompatibilità	Reperibilità dei dati
aree del Piano regionale Integrato per la qualità dell'aria Molise	Per il risanamento della qualità dell'aria si pone molta attenzione all'utilizzo delle biomasse come combustibile rinnovabile poiché può avere un impatto negativo sulla qualità dell'aria, in particolare sulle emissioni di PM10. Inoltre, tali impianti sono responsabili di elevate emissioni anche di altri inquinanti,	Per quanto riguarda le aree di superamento dei valori limite per NO2 e PM10, le domande di autorizzazione di installazione o modifica di insediamenti produttivi ed infrastrutture si dovranno valutare con particolare attenzione agli effetti a breve e lungo termine delle nuove emissioni in atmosfera, perseguendo un bilancio ambientale positivo e fermo restando l'obbligo dell'applicazione della migliore tecnica e tecnologia disponibile ed, ove possibile, quella delle tecnologie	<u>Reperibilità dei dati</u> Regione Molise -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità' e sviluppo sostenibile ARPA



	<p>quali COV e IPA. Pertanto, relativamente all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati a biomasse, sono da prevedere particolari misure per gli impianti situati nelle aree di superamento dei valori limite per NO2 e PM10.</p>	<p>emergenti. L'applicazione di questi criteri agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da biomassa (solide e liquide) e da biogas evidenzia, come aspetto preponderante anche se non esaustivo, la necessità che questi impianti consentano una massimizzazione dello sfruttamento energetico della fonte rinnovabile utilizzata e quindi che siano caratterizzati da un assetto cogenerativo ad alto utilizzo della componente termica cogenerabile.</p> <p>Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse o con biogas, siano caratterizzati, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato fine (PM10), da fattori di emissione (grammi di inquinante emesso per kWh di energia prodotta) spesso più elevati rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili normalmente utilizzati. Tale situazione delinea un potenziale conflitto tra le politiche di sviluppo dello sfruttamento di queste risorse rinnovabili e le strategie per il contenimento delle emissioni in atmosfera finalizzate al risanamento della qualità dell'aria. Tale conflitto può essere evitato solo mediante una scelta attenta delle tecnologie di conversione energetica e di abbattimento delle emissioni utilizzate, accompagnata da un inserimento di detti impianti in contesti idonei ad uno sfruttamento spinto del potenziale energetico della risorsa, con particolare attenzione alla parte termica.</p> <p>L'utilizzo della cogenerazione se da un lato risponde, in genere, all'applicazione della migliore tecnica disponibile sul fronte energetico, dall'altro si configura come la prima "mitigazione" disponibile sul fronte emissivo, in quanto lo sfruttamento del calore utile cogenerato consente di eliminare, totalmente o parzialmente, le emissioni in atmosfera generate da altri sistemi di combustione necessari in assenza dell'impianto cogenerativo.</p> <p>Il presente documento individua, i requisiti minimi, in termini di sfruttamento della cogenerazione, al di sotto dei quali il territorio in questione non si ritiene idoneo ad accogliere l'impianto in questione. Di seguito sono elencati i citati requisiti minimi:</p> <p>Filiera ligno-cellulosica - Rispetto di un valore di PES(*) &gt; 0 %</p>	
--	---	--	--

		<p>Filiera biomassa liquida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto di un valore di PES(*) &gt; 10 %</li> <li>- Rispetto di un valore di LT(") &gt; 0,15</li> </ul> <p>Filiera biogas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto di un valore di PES(*) &gt; 0 %</li> <li>- Rispetto di un valore di LT(") &gt; 0,15</li> </ul> <p>- Idonea copertura di tutte le vasche di stoccaggio dei prodotti in ingresso (ad es. liquami zootecnici) e in uscita (ad es. digestato) dall'impianto di produzione e valorizzazione energetica del biogas, con il recupero dei gas emessi anche dopo la fase di digestione in modo da minimizzare la massa dei gas emessi direttamente in atmosfera durante il ciclo.</p> <p>Resta comunque ferma l'applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera</p>	
Aree con elevato carico azotato (> 50 kg/ha/a)	Sono inidonee all'installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P.	<p>Le zone con eccesso di composti azotati, dovuti ad un elevato carico zootecnico o ad una non corretta gestione dei fertilizzanti di sintesi, rappresentano uno dei fattori di rischio di contaminazione delle risorse idriche. In considerazione del fatto che gli impianti per la produzione di biogas non determinano affatto una riduzione dell'azoto immesso nel digestore, le aree dove sussiste questo eccesso di composti azotati, espresso come superamento di 50 kg/ha/a in territori caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca, sono individuate come e aree non idonee all'installazione di questi impianti. E' comunque prevista la possibilità di ammettere nelle suddette aree l'installazione degli impianti a biogas nel rispetto di prescrizioni volte alla riduzione dell'impatto dei composti azotati sul territorio, sia attraverso gli opportuni strumenti tecnici e gestionali. Pertanto, nelle suddette zone è ammessa esclusivamente la localizzazione di impianti per la produzione di biogas che operino con materiale in ingresso prevalentemente costituito da effluente zootecnico e/o da scarti vegetali già prodotti nell'area (&gt; 50%) e che prevedano che l'azoto presente nel digestato in uscita dall'impianto, destinato all'utilizzazione agronomica nelle medesime zone vulnerabili, sia comunque inferiore o uguale all'azoto di origine zootecnica in ingresso all'impianto.</p>	

<p>Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>Sono inidonei i terreni irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico</p>	<p>I terreni classificati dai vigenti strumenti urbanistici comunali a destinazione d'uso agricola, irrigati con impianti realizzati con finanziamento pubblico, sono inidonei. Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i Consorzi irrigui e presso i servizi preposti della II Dipartimento della Regione Molise</p>	<p>Regione Molise                      -Servizio fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Regione Molise- -Servizio economia del territorio, attivita' integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese - sostegno al reddito e condizionalità biodiversita' e sviluppo sostenibile</p>
---	--	--	---

**Aree di attenzione**

Come *aree di attenzione* per tutte le tipologie di impianto gli areali così come individuati al comma 3 dell'art. 1 della L.R. 23/2014. In tali aree in sede di istruttoria, finalizzata al rilascio della autorizzazione, si dovrà fare particolare attenzione sotto il profilo:

- della documentazione da produrre a cura del proponente;
- della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi.

*Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica*

Le aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreti Ministeriali e ricadenti l di fuori dei PTPAAV, presentano generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti di diverse dimensioni e potenze in quanto già aree degradate, compromesse da attività antropiche o già destinate a scopi produttivi negli strumenti urbanistici vigenti. Tale tipologie di aree, in sede di istruttoria meritano particolare attenzione, sia sotto il profilo della documentazione da produrre a cura del proponente, sia sotto il profilo della valutazione che l'Autorità competente dovrà effettuare nel garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell'ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti attesi. L'installazione di impianti sarà possibile ove sarà assicurato il mascheramento, la tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore paesaggistico e storico-culturale che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela. A tal fine dovrà essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

La progettazione degli impianti dovrà essere sempre corredata da una relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

Reperibilità dei dati

Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Molise  
 Regione Molise - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni  
 PEAR(approvato con DCR 133/2017)- allegato 2 "Carta dei vincoli paesistici".



# COMUNE DI LARINO

Provincia di Campobasso

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 29/10/2010

N.36

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.**

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 15.30, nella sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1<sup>a</sup> convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

GIARDINO GUGLIELMO	Sindaco	PIZZI RUGGIERO	Consigliere
PONTICO GIULIO	Consigliere	DI BELLO ANTONIO	Consigliere
PASCARELLA CLEMENTE	Consigliere	GIANNONE Sig.ra LAURA BENEDETTA	Consigliere
LAPENNA GIOVANNI	Consigliere		
STARITA MASSIMO	Consigliere	CATAFFO GIAMPIERO	Consigliere
DI FONZO DEMETRIO	Consigliere	PUCHETTI GIUSEPPE	Consigliere

Consiglieri Presenti n. 11

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

QUICI GIOVANNI	Consigliere
URBANO MICHELE	Consigliere
MIOZZA RENATO	Consigliere
CARANFA ALDO	Consigliere
DI BERNARDO PAOLA MARILENA	Consigliere
MANCINI PAOLO	Consigliere

Consiglieri Assenti n. 6

Assume la presidenza il Sig. Demetrio DI FONZO

Assiste il Segretario Comunale Dr. FERNANDO ANTONIO ROSATI.

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C\_E456 - - 1 - 2023-01-18 - 0001001

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 1074 del 16.11.2009 ha approvato le "Linee guida" per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione della legge regionale del 7.08.2009, n.22: "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise" (B.U.R.M. n. 29 del 01.12.2009 ) e che , all'art. 10- punto 3 della citata DGR n.1074/2009, è previsto che il proponente provveda a trasmettere a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento unico idonea documentazione da concordare con le stesse amministrazioni, atta a consentire la verifica di compatibilità dell'iniziativa proposta con l'interesse pubblico da tutelare;
- la legge n. 244 del 28.12.2007 cosiddetta "Finanziaria 2008" , in modifica del D.lgs. n. 387/2003, stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione sono soggetti all'applicazione della DIA fino alle seguenti soglie di potenza:

Fonti	Soglie
Eolica	60 kw
Solare Fotovoltaica	20 kw
Idraulica	100 kw
Biomasse	200 kw
Gas di discarica-Gas residuati da processi di depurazione e biogas	250 kw

- sempre nella "Finanziaria 2008" viene espressamente prevista la possibilità di incrementare tali soglie e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere l'applicazione della DIA con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente d'intesa con la Conferenza Unificata.

- ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili ( eolica, solare, geotermica, biomasse, gas di discarica, biogas ecc. ) possono essere realizzati anche in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14, a conferma del fondamentale principio della discrezionalità amministrativa in materia di governo del territorio da parte degli enti locali;

- il Comune di Larino intende favorire la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ma ritiene indispensabile contemperare tale primaria esigenza con il fondamentale obiettivo di salvaguardare le peculiarità del proprio territorio per non compromettere il suo equilibrato sviluppo per il futuro;

- il territorio agricolo di Larino presenta caratteristiche di grande variabilità morfologica, con grande assortimento di nicchie culturali ed ecologiche, che ne esaltano il pregio complessivo;

- circa tremila ettari del territorio comunale ricadono nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, che dispone di un moderno impianto irriguo perfettamente funzionante e realizzato negli ultimi anni con impiego di incentissimi investimenti pubblici che determina la possibilità concreta per le aziende agricole di aumentare la competitività con altre zone non altrettanto infrastrutturate e di raggiungere i livelli ottimali di qualità delle produzioni tipiche e biologiche;

- la promozione delle produzioni tipiche e biologiche e le attività connesse sono sostenute anche dalla presenza sul territorio comunale di strutture di supporto e di cooperative già esistenti ed in particolare dalla presenza dell' unico Istituto Tecnico Agrario della Regione Molise ,

- negli ultimi tempi si è registrata sul territorio di Larino una forte tendenza all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zona agricola ;

- l'interesse per l'installazione degli impianti nelle Piane di Larino, in cui ricadono i terreni agricoli tra i più fertili del Molise, è da attribuirsi ai bassi costi di realizzazione, all'agevole installazione delle reti di connessione, al facile accesso dovuto alla presenza di molte strade interpoderali ed anche alla presenza in zona dei punti di allaccio alla rete di distribuzione;

-l'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2009, concernente la "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise", consente l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 Mw;

- è necessario contemperare le due primarie esigenze di dare un forte impulso allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, nel contempo, salvaguardare le potenzialità del territorio rurale;

- occorre, pertanto, regolamentare l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che possono essere realizzati in aree classificate agricole dal vigente strumento urbanistico, ai sensi del D.L.vo n.387/2003 ;

- i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- nell'ambito delle proprie competenze di amministrazione attiva, di partecipazione ai procedimenti autorizzativi, ovvero di pianificazione territoriale, il Comune di Larino intende

adottare un Regolamento comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000, per la disciplina degli insediamenti sul territorio comunale degli impianti per la produzione di energia da fotovoltaico, eolico e biomasse-biogas.

- Dato atto che il Regolamento predisposto dal Servizio Urbanistica ed Ambiente è stato sottoposto al parere della Commissione consiliare LL.PP. – Urbanistica nella seduta del 21/10/2010;

**Visti** : il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

- l'art.14 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;

- la Legge Regione Molise 21 maggio 2008, n.15;

- legge 05/03/2001, n. 57;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1074 del 16 novembre 2009, con la quale sono state approvate le linee guida per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise;

- Vista la sentenza del TAR Bari n. 983/09 che riconferma i poteri del Comune in merito all'ubicazione degli impianti fotovoltaici, quando il medesimo ha manifestato il particolare interesse alla salvaguardia del proprio territorio agro-ambientale;

- Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2010;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**Il Presidente Di Fonzo**, a seguito dell'appello dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi:

**Sindaco Giardino**: l'odierna seduta è stata programmata nell'ultima seduta del Consiglio Comunale per meglio approfondire il Regolamento in trattazione. Questo Consiglio decide per il proprio territorio cercando di disciplinarlo al meglio. Riferisce di un Decreto Interministeriale che demanda alle Regioni la possibilità entro 90 giorni di rivedere le linee guida, che il termine scadrà a gennaio 2011. Evidenzia che la Commissione Consiliare tenutasi la scorsa settimana ha meglio approfondito l'articolato in discussione e ne riferisce i contenuti. Rileva che nella Regione Molise si produce energia elettrica per una quantità superiore di tre volte agli oggettivi consumi, non vi è quindi la necessità di far installare pali eolici ed impianti fotovoltaici, che andrebbero ad occupare i migliori terreni dell'Agro di Larino. Informa, altresì, i presenti che sarà il Consiglio Comunale ad autorizzare gli impianti in zona Agricola;

**Lapenna**: lo scopo del regolamento in discussione è quello di non deturpare il nostro territorio.

**Di Bello**: nel prendere atto che la maggioranza Consiliare è presente solo al 50%, auspica che il Regolamento venga approvato. Chiede al Sindaco se intende riferire al Consiglio sugli ultimi accadimenti che hanno interessato la Città di Larino.

**Di Fonzo**: Replica precisando che a breve vi sarà un altro Consiglio Comunale ed in quella sede si provvederà.

**Puchetti**: nel ringraziare i componenti della maggioranza presenti, evidenzia che il Regolamento non si applicherà per coloro che utilizzeranno l'energia per le proprie attività, ne tanto meno per quegli impianti ad esclusivo utilizzo del Comune;

**Cataffo**: dichiara che voterà il Regolamento e ringrazia La penna per il lavoro fatto. Nel rilevare le assenze della Maggioranza e non essendo la prima volta dichiara che in futuro in situazioni simili, non resterà in aula a mantenere il numero legale. La maggioranza si frantuma, ogni volta che si discute di politica ambientale.

**Sindaco**: Riferisce degli assenti, adducendo le relative giustificazioni,

**Pizzi**: dichiara a nome del PD che voterà il Regolamento.

Sindaco: rileva che la Minoranza e la Maggioranza sui temi importanti riescono sempre a superare gli steccati. Precisa che Urbano nell'ultima seduta del Consiglio aveva detto che non avrebbe mai votato l'argomento in discussione, quindi la posizione era chiara.

**Pascarella**: dichiara di votare a favore.

Ultimati gli interventi il Presidente Di Fonzo, pone ai voti l'argomento, con le integrazioni apportate durante la discussione ed afferenti l'art. 2, c.3 e l'aggiunta del comma 7 del medesimo articolo;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica

Con voto favorevole all'unanimità dei presenti, reso in modo palese per alzata di mano

## D E L I B E R A

- 1) per i motivi espressi in narrativa che qui abbiansi integralmente riportati e trascritti, approvare il Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, predisposto dal Servizio Urbanistica ed Ambiente ed allegato alla presente deliberazione, sottoposto al parere della Commissione consiliare LL.PP. – Urbanistica nella seduta del 21/10/2010, con le integrazioni e modifiche apportate durante la discussione odierna.
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Molise – Servizio Energia e all'Assessorato Regionale all'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura e V.I.A. ;
- 3) stabilire che la regolamentazione come sopra fissata, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione, con voto favorevole unanime, espresso in modo palese per alzata di mano, immediatamente esecutiva.





COMUNE DI LARINO

**Regolamento per l'installazione di impianti  
per la produzione di energia da fonti rinnovabili**

C\_E456 - - 1 - 2023-01-18 - 0001001

## PREMESSO

1. Che la Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 1074 del 16.11.2009 ha approvato le "Linee guida" per lo svolgimento del procedimento unico, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione della legge regionale del 7.08.2009, n. 22: "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise" (B.U.R.M. n. 29 del 01.12.2009) e che, all'art. 10- punto 3 della citata DGR n. 1074/2009, è previsto che il proponente provveda a trasmettere a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento unico idonea documentazione da concordare con le stesse amministrazioni, atta a consentire la verifica di compatibilità dell'iniziativa proposta con l'interesse pubblico da tutelare;

2. Che la legge n. 244 del 28.12.2007 cosiddetta "Finanziaria 2008", in modifica del D.lgs. n. 387/2003, stabilisce che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione sono soggetti all'applicazione della DIA fino alle seguenti soglie di potenza:

Fonti	Soglie
Eolica	60 kw
Solare Fotovoltaica	20 kw
Idraulica	100 kw
Biomasse	200 kw
Gas di discarica-Gas residuati da processi di depurazione e biogas	250 kw

3. Che sempre nella "Finanziaria 2008" viene espressamente prevista la possibilità di incrementare tali soglie e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere l'applicazione della DIA con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente d'intesa con la Conferenza Unificata.

4. Che ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, biomasse, gas di discarica, biogas ecc.) possono essere realizzati anche in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14, a conferma del fondamentale principio della discrezionalità amministrativa in materia di governo del territorio da parte degli enti locali;

5. Che il comune di Larino non intende ostacolare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili ma ritiene indispensabile contemperare tale primaria esigenza con il fondamentale obiettivo di salvaguardare le peculiarità del proprio territorio per non compromettere il suo

equilibrato sviluppo per il futuro;

6. Che il territorio agricolo di Larino presenta caratteristiche di grande variabilità morfologica, con grande assortimento di nicchie colturali ed ecologiche, che ne esaltano il pregio complessivo;
7. Che circa tremila ettari del territorio comunale ricadono nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, che dispone di un moderno impianto irriguo perfettamente funzionante e realizzato negli ultimi anni con impiego di incentissimi investimenti pubblici che determina la possibilità concreta per le aziende agricole di aumentare la competitività con altre zone non altrettanto infrastrutturate e di raggiungere i livelli ottimali di qualità delle produzioni tipiche e biologiche;
8. Che la promozione delle produzioni tipiche e biologiche e le attività connesse sono sostenute anche dalla presenza sul territorio comunale di strutture di supporto e di cooperative già esistenti ed in particolare dalla presenza dell' unico Istituto Tecnico Agrario della Regione Molise;
9. Che negli ultimi tempi si è registrata sul territorio di Larino una forte richiesta tendente all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zona agricola ;
10. Che l'interesse per l'installazione degli impianti nelle Piane di Larino, in cui ricadono i terreni agricoli tra i più fertili del Molise, è da attribuirsi ai bassi costi di realizzazione, all'agevole installazione delle reti di connessione, al facile accesso dovuto alla presenza di molte strade interpoderali ed anche alla presenza in zona dei punti di allaccio alla rete di distribuzione;
11. Che l'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2009, concernente la "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise", consente l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 Mw;
12. Che è necessario contemperare le due primarie esigenze di dare un forte impulso allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, nel contempo, salvaguardare le potenzialità del territorio rurale;
13. Che occorre, pertanto, regolamentare l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che possono essere realizzati in aree classificate agricole dal vigente strumento urbanistico, ai sensi del D.L.vo n. 387/2003;
14. Che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
15. Che nell'ambito delle proprie competenze di amministrazione attiva, di partecipazione ai procedimenti autorizzativi, ovvero di pianificazione territoriale, il Comune di Larino intende adottare un Regolamento comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000, per la disciplina degli insediamenti sul territorio comunale degli impianti per la produzione di energia da fotovoltaico, eolico e biomasse-biogas.
16. Che al fine di esercitare le funzioni di controllo e di monitoraggio degli impianti installati sul territorio è istituito un apposito registro presso l'ufficio Tecnico Comunale dove sono riportati i dati

di inizio e fine attività, la scheda di localizzazione e i dati tecnici identificativi dell'impianto, i riferimenti del gestore dell'impianto e le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie;

17. Il suddetto registro verrà esteso a tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

## TUTTO CIO' PREMESSO

L'installazione sul territorio comunale di Larino di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dai seguenti articoli:

### Articolo 1

#### *Obiettivi di sviluppo delle fonti : fotovoltaico, eolico, biomasse, biogas*

1. L'installazione sui terreni agricoli di *impianti fotovoltaici collocati a terra* o per mezzo di supporti non assimilabili ad organismi edilizi è consentita fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio comunale, di **50 Mw.**;
2. **Non** è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all'interno dell'area P.I.P. ( Piano Insediamenti Produttivi) sita in contrada Piane di Larino e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica di Larino, tranne che in quei terreni avente pendenza superiore al 10%;
3. L'installazione degli *impianti fotovoltaici "integrati" o "semi-integrati"*, secondo le definizioni contenute nel D.M: 19/02/2007, sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzarsi è consentita sull'intero territorio comunale a condizione che gli immobili utilizzati non svolgano esclusivamente funzioni di supporto dell'impianto ma abbiano la destinazione d'uso compatibile con le previsioni urbanistiche proprie della zona in cui ricadono.
4. Per gli *impianti fotovoltaici integrati* collocati su serre agricole deve essere presentato, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 06/04/2009, apposito atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto proponente si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti;
5. L'installazione sui terreni agricoli di *impianti eolici* è consentita fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio comunale, di **40 Mw** .
6. Gli impianti di produzione di energia elettrica da *Biomasse – Biogas* possono essere realizzati esclusivamente all'interno dell'area P.I.P. , in quanto vi sono lotti disponibili per tale utilizzo ed il loro insediamento è disciplinato dal vigente Regolamento di assegnazione delle aree. Non è ammessa la realizzazione di centrali che utilizzino rifiuti solidi urbani o anche la sola parte umida di essi e comunque nel rispetto del vigente Regolamento della Zona PIP approvato dal C.C. con deliberazione n. 27 del 230/09/2008;
7. Non sono consentiti gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici :
  - nei terreni ricadenti in zone I.B.A. (important bird area);
  - nelle Zone di protezione speciale (ZPS),

- nei terreni olivetati;
- nei terreni gravati da usi civici e servitù pubbliche;
- su aree in prossimità delle strade statali, strade provinciali, linea ferroviaria ad una distanza inferiore a 150 metri dal ciglio stradale;
- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così come individuate dal Piano Paesistico di Area Vasta n. 2;
- sulle aree boscate;
- nell'intero Centro Storico e in prossimità di aree ad interesse archeologico;

## Articolo 2

### *Ambito d'applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, a terra, da fonte eolica, da biomasse e da biogas.
2. Il presente regolamento non si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione regionale e sono soggetti all'applicazione della DIA, come definiti al punto 2 delle premesse;
3. Il presente regolamento non si applica agli impianti di proprietà comunale.
4. Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici a terra sono da accertarsi catastalmente ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 3T del 6.11.2008 nella categoria D/1 – Opifici. Nella determinazione della rendita catastale ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici a terra;
5. Dalle potenze massime ammissibili sono esclusi gli impianti di proprietà comunale a servizio della comunità;
6. Eventuali realizzazioni o ampliamenti di stazioni elettriche a servizio di impianti per la produzione di energia rinnovabile dovranno essere autorizzati dal C. C., fatto salvo quanto disposto dall'art. 9;
7. Il presente Regolamento inoltre non si applica per tutti gli impianti fotovoltaici a terra che si possono collegare alla rete elettrica in bassa tensione fino alla potenza massima di 100 Kw per azienda di cui si è proprietario.

## Articolo 3

### *Documentazione progettuale ed iter autorizzativo VEDI PUNTO 2) delle premesse*

1. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione unica i soggetti proponenti presentano la documentazione ai sensi della DGR n. 1074/2009.
2. Per tutti gli impianti di potenza superiore a quelli indicati nella tabella A) riportata al punto 2 delle premesse, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 26/05/2010, verranno autorizzati dalla Regione Molise – Servizio Energia mediante la procedura della Conferenza di

Servizi;

3. Per tutti gli impianti riportati nella Tabella A) per i quali è prevista l'autorizzazione tramite D.I.A., ai fini dell'istruttoria il Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Larino valuta la documentazione fornita in termini di completezza della relazione dettagliata e degli opportuni elaborati progettuali ai sensi degli Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. In particolare si considerano i seguenti aspetti:

- a) Progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, specialmente civili ed elettriche, indispensabili al corretto funzionamento, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
- b) Dettagliata relazione a firma del progettista dell'intervento con gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- c) Documentazione rilasciata dalla società distributrice di energia elettrica interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento;
- d) Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, idrogeologici, della navigazione aerea;
- e) Dichiarazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori. Il soggetto proponente è tenuto a produrre gli atti di assenso, nulla osta, permessi o pareri comunque denominati necessari ai fini dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione unica ovvero ai fini della sussistenza del titolo della DIA ai sensi del comma 5, art. 23 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;

4. Tra gli atti d'assenso è prevista la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune e la società proponente nella fase di realizzazione, conduzione e successiva dismissione dell'impianto di cui al successivo articolo, oltre alla firma di un disciplinare relativo al ripristino delle eventuali strutture di proprietà comunale ( strade ecc.) interessate dal passaggio di eventuali cavidotti.

#### Articolo 4

##### *Criteria territoriali di localizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico*

1. Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le parti di territorio comunale ricadenti nelle zone elencate al comma 8 dell'art.1 e come di seguito specificato;
2. La realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili;
3. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche,

paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico;

4. Per gli impianti fotovoltaici a terra che prevedono stringhe e strutture di un'altezza complessiva superiore a 2,5 metri è opportuno produrre un apposito studio di impatto visivo e di inserimento paesaggistico;

5. Non deve essere mai alterata la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli;

6. Per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante per lo smantellamento e la dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio non solo per quanto concerne le strutture di sostegno, le eventuali fondazioni in cemento armato, ma anche per tutte le strutture connesse al suolo.

## Articolo 5

### *Criteria tecnici ed energetici per l'installazione degli impianti*

1. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici che prevedono l'integrazione architettonica parziale o totale secondo le modalità previste dal DM. 19.02.2007;

2. Sono ritenuti prioritari gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza destinati all'autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi del art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999.

## Articolo 6

### *Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica e indirizzi per la concessione degli impianti*

1. Nell'ambito delle opere di competenza il Comune si impegna ad attivare un tavolo tecnico di concertazione con il gestore della rete di distribuzione elettrica locale ENEL Distribuzione S.p.A. e a coinvolgere l'area di pianificazione e sviluppo rete Terna S.p.A.;

2. La realizzazione degli elettrodotti per la connessione degli impianti alla rete elettrica non dovrà interessare il centro abitato. A tal fine, anche mediante gli approfondimenti relativi all'impatto ambientale potenziale, dovranno essere valutate le diverse alternative e percorsi di connessione che minimizzano gli impatti (campi elettromagnetici, viabilità urbana, etc.);

3. le linee elettriche devono essere interrate;

4. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere elettriche connesse agli impianti e di nuovi elementi di rete da realizzare, si esprime a seguito di una valutazione preliminare degli impatti ambientali potenziali.

## Articolo 7

### *Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti*

1. I soggetti proponenti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sottoscrivono con l'Amministrazione Comunale una convenzione **i cui atti di indirizzo** verranno approvati dal Consiglio Comunale, al fine di regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell'impianto e per eventuali e ulteriori atti sarà competente la Giunta comunale;
2. Tra gli obblighi assunti dal proponente nella convenzione di cui al precedente punto 1) vi è la sottoscrizione, anche per gli impianti assoggettati a DIA, di una fidejussione assicurativa ai sensi dell'art. 5, Parte Seconda ("Prescrizioni particolari concernenti i campi eolici e fotovoltaici") della più volte citata DGR n. 1074/2009 come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi;
3. La convenzione di cui al punto 1) può avere come oggetto anche un programma di investimenti ricomprendente più di un impianto da realizzarsi sul territorio comunale;
4. La convenzione di cui al precedente punto 1) non viene sottoscritta per gli impianti di qualsiasi potenza destinati all'autoconsumo per i quali il proponente ottiene la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'art.2, comma 2, D.Lgs. n. 79 del 16.03.1999.

## Articolo 8

### *Iniziative dell'Amministrazione comunale quale soggetto Responsabile*

1. Il Comune promuove lo sviluppo di progetti ad alto valore di sostenibilità ambientale e socio-economica mediante l'individuazione di strutture, immobili e suoli presso cui installare impianti fotovoltaici proposti dal Comune quale Soggetto responsabile ai sensi del D.M. 19/02/2007 "Conto Energia" per il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo quanto disposto dalla Legge n. 244/2007 "Legge finanziaria 2008" all'articolo 2, comma 173.

## Articolo 9


### *Norme transitorie*

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale e sono esclusi i progetti già protocollati presso il Servizio Energia della Regione o presso il Comune di Larino alla data di approvazione del presente Regolamento.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune in data 04/11/2010 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 04/11/2010



IL SEGRETARIO  
Dr. Fernando Antonio ROSATI



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2010

(x) Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( ) Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 04/11/2010



IL SEGRETARIO  
(Dr. Fernando Antonio ROSATI)



C\_E456 - - 1 - 2023-01-18 - 0001001